

OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione finanziario, della nota integrativa e del Documento unico di Programmazione 2020-2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”.

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Visto che, l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, “i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”.

Visto il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020 tra la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie Locali sottoscritto in data 8 novembre 2019: il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 rimane stabilito al 31.12.2019. Tuttavia in caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione dello stesso verrà applicata la medesima proroga anche per i comuni trentini;

Visto che, a seguito della Conferenza Stato Città e Autonomie Locali del 17.12.2019, è stato individuato nel 31.03.2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

Richiamata altresì la deliberazione giuntale n. 55 di data 11.02.2020, con la quale si approvavano lo schema di bilancio di previsione finanziario 2020-2022, la nota integrativa ed il Documento Unico di programmazione 2020-2022;

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Tenuto conto che previsioni di entrata di natura tariffaria e tributaria sono state determinate sulla base dei seguenti provvedimenti:

- deliberazione giuntale n. 53 dd. 11.02.2020 per l'approvazione delle tariffe idriche 2020;
- deliberazione giuntale n. 54 dd. 11.02.2020 per l'approvazione delle tariffe fognarie 2020;

Rilevato che le entrate di cui sopra potranno essere riviste con apposite variazioni di bilancio qualora intervengano modifiche del quadro normativo per effetto di nuove disposizioni approvate dallo Stato o dalla Provincia (art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06 -Legge finanziaria 2007- e art. 9/bis della Legge Provinciale 15 novembre 1993, n. 36)

Vista ora la circolare del Consiglio delle autonomie locali della Provincia di Trento, pervenuta al prot. com. n. 6426 dd. 18.12.2019, la quale ha trasmesso la nota Anci-Ifel del 12 dicembre 2019, con la quale per il 2020 il termine per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative alla TARI e alla tariffa corrispettiva risulterà sganciato dagli ordinari termini di approvazione dei bilanci di previsione, prevedendone l'autonoma scadenza al 30 aprile 2020;

Vista la deliberazione consiliare n. 12 del 07.05.2019, esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2018.

Ricordato che la legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali", e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali; le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs

118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema; per gli anni 2017–2019, con legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa.

Vista la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 dd. 30.12.2018), ed in particolare il comma 823 dell'articolo 1, il quale prevede che a decorrere dal 2019 cessano di avere applicazione le norme relative al saldo di competenza come definite dalla legge 232/2016. Ciò significa che non sarà più necessario monitorare e certificare il saldo di finanza pubblica, a partire dal 2019. I Comuni si considereranno in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, come desunto dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011 (art. 1, comma 821 della legge di bilancio 2019);

Visto il dispositivo della deliberazione consiliare n. 7 dd. 30.07.2019 il quale recita:

1. Di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL di non tenere la contabilità economico patrimoniale negli esercizi 2019 e 2020.
2. Di prendere atto che l'ente allegherà al rendiconto 2020 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020 secondo gli schemi semplificati che verranno approvati con apposito decreto, così come previsto dal comma 2 dell'art. 232 del D.lgs. 267/2000.

Visto altresì la deliberazione consiliare n. 2 di data 19.03.2019, il quale recita: "Di prendere atto che è stato abrogato l'obbligo del bilancio consolidato per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (art. 1 comma 831 legge n. 145 dd. 30.12.2018); pertanto il Comune di Soraga di Fassa non sarà soggetto a tale adempimento";

Preso atto che il Revisore dei conti ha espresso il proprio parere favorevole sulla proposta di bilancio ed i suoi allegati (prot. n. 626 dd. 18.02.2020);

Preso atto altresì che con comunicazione di data 12.02.2020, prot. n. 559 è stato comunicato ai membri del consiglio comunale il deposito ufficiale dello schema di bilancio e dei relativi allegati, secondo quanto previsto dal Regolamento di contabilità vigente;

Tenuto conto che si rende ora necessario procedere all'approvazione del bilancio pluriennale 2020-2022 con funzione autorizzatoria, della nota integrativa, del Documento unico di Programmazione 2020-2022 e dei relativi allegati previsti dal D.Lgs. 118/2011;

Concordato sulla necessità di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione in vista dell'urgenza di avviare una parte delle iniziative iscritte a bilancio per le quali ogni ulteriore ritardo potrebbe essere di danno all'Amministrazione per i ristretti tempi tecnici necessari alla redazione delle perizie di spesa, dei progetti etc.;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011.

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale del 03.05.2018, n. 2.

Preso atto dei pareri favorevoli senza osservazioni resi in forma scritta ed inseriti nella presente deliberazione, espressi dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e contabile ex articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Visto lo Statuto Comunale.

Con voti favorevoli n. 11 , contrari n. 11, astenuti n. 11, espressi per alzata di mano, essendo presenti e votanti n. 11 Consiglieri comunali.

DELIBERA

1. Di approvare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022;
2. Di approvare il bilancio di previsione 2020-2022 ed i relativi allegati, redatti secondo gli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle seguenti risultanze finali:

ENTRATE	2020 cassa	2020	2021	2022
Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio	€ 311.840,23			
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente		€ 13.693,95	€ 0,00	€ 0,00
Fondo pluriennale di parte capitale		€ 158.186,40	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 596.729,58	€ 506.600,00	€506.600,00	€506.600,00
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	€ 437.267,73	€ 374.494,00	€ 329.344,00	€ 329.344,00
Titolo 3 – Entrate extratributarie	€ 856.918,58	€471.755,10	€ 472.766,95	€ 472.766,95
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	€ 1.916.124,66	€ 1.483.566,74	€117.000,00	€ 117.000,00
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 6 – Accensione prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/ cassiere	€ 333.011,21	€ 333.011,21	€ 350.000,00	€ 350.000,00
Titolo 9 – Entrate per conto terzi e partite in giro	€ 545.322,10	€ 544.000,00	€ 544.000,00	€ 544.000,00
TOTALE ENTRATE	€ 4.997.214,09	€ 3.885.307,40	€ 2.319.710,95	€ 2.319.710,95

SPESA	2020 cassa	2020	2021	2022
Titolo 1 – Spese correnti	€ 1.559.856,62	€ 1.366.543,05	€ 1.308.710,95	€ 1.308.710,95
Titolo 2 – Spese in conto capitale	€ 2.024.196,88	€ 1.641.753,14	€ 117.000,00	€ 117.000,00
Titolo 3 – Incremento di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 5 – Chiusura di anticipazioni ricevute da istituto tesoriere / cassiere	€ 333.011,21	€ 333.011,21	€ 350.000,00	€ 350.000,00
Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite in giro	€ 619.099,67	€ 544.000,00	€ 544.000,00	€ 544.000,00
TOTALE SPESE	€ 4.536.164,38	€ 3.885.307,40	€ 2.319.710,95	€ 2.319.710,95
Fondo finale cassa presunto	€ 461.049,71			

3. Di approvare la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022;
4. Di dare atto che tra gli allegati previsti al bilancio non sono presenti l'allegato E) contributi da trasferimenti organismi comunitari e internazionali e l'allegato F) funzioni delegate dalle Regioni in quanto non ci sono dati in previsione;
5. Di allegare alla presente i seguenti provvedimenti:
 - deliberazione giuntale n. 53 dd. 11.02.2020 per l'approvazione delle tariffe idriche 2020;
 - deliberazione giuntale n. 54 dd. 11.02.2020 per l'approvazione delle tariffe fognarie 2020;
6. Di trasmettere copia della presente deliberazione, ad avvenuta esecutività, al Tesoriere comunale per gli adempimenti di propria competenza;
7. Di dichiarare la presente con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, per le motivazioni espresse in premessa, immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Di dare atto che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n.23 e ss.mm. ed ii., sono ammessi:

- a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, L.R. 03.05.2018, n. 2;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
- c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.2 luglio 2010 n. 104.